

# **STATUTO SEZIONALE**

della

**Sezione del Club Alpino Italiano di**

**ALTARE – SV**

**Modificato secondo le direttive del CDR del 28/6/2007**

**Approvato dall'assemblea generale dei soci il 14/12/2007**

## STATUTO SEZIONALE

### **I – Costituzione Scopi e Mezzi**

Art. 1-La Sezione di Altare del Club Alpino Italiano è costituita in Altare in data 28 Novembre 1970 con la denominazione:

**C.A.I. Sezione "3A Associazione Alpinistica Altaresese" - Altare**  
e sigla:

**C.A.I. Sezione di Altare.**

Fondata nel quadro degli scopi generali del C. A. I. , si propone di promuovere la frequentazione, la conoscenza, e lo studio della montagna in tutti i suoi aspetti.

Art. 2- L'associazione , che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo statuto e al regolamento generale del Club Alpino Italiano.

### **II. – Soci**

Art. 3 - I Soci sono: Benemeriti, Ordinari, Familiari e Giovani, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dall'Assemblea per le diverse categorie.

Art. 4 - La domanda di ammissione a Socio, redatta su apposito modulo e controfirmata da almeno un socio con anzianità superiore a due anni, e per i minorenni da chi esercita la patria potestà, deve essere presentata, accompagnata dalla tassa di iscrizione e dalla quota associativa annuale, al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente, restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento, senza essere tenuto a dover rendere conto all'interessato dei motivi che hanno portato a questa decisione.

Art. 5 - Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e lo Statuto della Sezione, di quest'ultimo riceve copia all'atto dell'iscrizione.

Art. 6 - L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha effetto dal principio dell'anno medesimo, a meno che non si tratti di domanda presentata nell'ultimo bimestre, nel qual caso ha effetto per l'anno successivo, salvo contraria richiesta del Socio.

Art. 7 - L'obbligazione del Socio si intende rinnovata di anno in anno .

Art. 8 - Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 9 - Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in ogni momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza la restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10 - Il socio, purché maggiorenne, ha il diritto di voto durante l'assemblea di sezione e il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - Il socio non ha alcun diritto sul patrimonio della sezione anche in caso di scioglimento e liquidazione della medesima.

Art.12 - Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione

Art. 13 - Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno; trascorso detto termine e rimasti senza esito, la richiesta a domicilio della quota ed un sollecito scritto, il Socio viene dichiarato moroso, cancellato dall'elenco e gli viene sospeso l'invio delle pubblicazioni, Può essere reintegrato col successivo pagamento entro l'anno senza diritto in tal caso alle pubblicazioni arretrate. Non si può comunque riacquistare la qualifica di socio,

mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 14 - I Soci della Sezione hanno diritto:

- a) a partecipare alle Assemblee sezionali, con diritto di voto se di età superiore agli anni 18 e con diritto a ricoprire cariche sociali se maggiorenni ed iscritti al C.A.I. da almeno due anni.
- b) a ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità alle deliberazioni dei competenti organi sociali.
- c) a frequentare la Sede sociale ad usare la biblioteca, i materiali e gli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo con appositi regolamenti.
- d) a partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Sezione osservando le disposizioni relative ed esonerando la Sezione da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in attività socialmente organizzate.
- e) a usufruire dei rifugi della Sezione e, con parità di trattamento, di quelli della Sede Centrale e delle altre Sezioni e Sottosezioni a norma dei relativi regolamenti.
- f) a fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale, se iscritti ininterrottamente da 25, 50 o 60 anni.
- g) a proporre candidature al Consiglio Direttivo.
- h) a utilizzare il patrimonio sociale che è così costituito:
  - beni mobili ed immobili di proprietà dell' Associazione (sede sociale, attrezzature alpinistiche, biblioteca, cartografia e documentazioni varie);
  - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - qualsiasi altra disponibilità che venga destinata a favore dell' Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

### III. - Anno Sociale

Art. 15 - l'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre

### IV. - Sezione

Art. 16 - La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è giuridicamente un soggetto di diritto privato.

Art. 17 - La Sezione è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea Generali dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente in conformità alle disposizioni del presente statuto.

Art. 18 - In caso di scioglimento della sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrata per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale (ex-Delegazione Regionale) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale ( Raggruppamento Regionale delle Sezioni).

### V. - Assemblea Generale

Art. 19 - L'Assemblea dei Soci deve essere convocata ordinariamente almeno una volta l'anno entro il 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci, per la nomina dei membri del Consiglio, dei Revisori dei conti e dei Delegati e per discutere ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure venga presentata motivata richiesta al Consiglio Direttivo sottoscritta dai Revisori dei conti o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci della Sezione; nel qual caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento di regolare richiesta.

Art. 20 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione; essa è costituita da tutti i soci ordinari e famigliari di età maggiore di anni 18, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea:

- adotta lo statuto e i programmi annuali e pluriennali della sezione.
- elegge il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti e i delegati all'assemblea dei delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza.
- delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall'assemblea dei delegati
- approva l'operato del consiglio direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del presidente.
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi.
- delibera lo scioglimento della sezione

- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o da almeno un decimo ( 1/10) dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 21 - Nell'Assemblea si proclamano i soci iscritti da 25, 50, 60 e 75 anni di appartenenza e si discutono tutti gli altri argomenti portati all'ordine del giorno.

Art. 22 - La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai Soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza, da affiggersi nella Sede Sociale, e da inserirsi, in quanto possibile, nelle pubblicazioni sociali. Nel caso di nomine a cariche sociali, l'avviso porta i nomi degli uscenti

Art. 23 - Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda delle decisioni della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 dei Soci, ed in seconda convocazione, che può essere convocata mezz'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di intervenuti, salvo i casi previsti dai successivi articoli 31 e 32.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta un altro Socio ed uno solo.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti viene eletto il Socio più anziano di iscrizione al C.A.I.

Art. 24 - L'Assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente.

Il Presidente sceglie il Segretario e due Scrutatori, questi ultimi tra i Soci non ricoprenti cariche sociali.

Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea in quanto possibile, oppure presso la Sede Sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e gli scrutini anche dagli Scrutatori.

## VI. - Consiglio Direttivo

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si compone di undici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti: il Presidente e il Vice Presidente., Nomina inoltre il Tesoriere e il Segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo

In questo caso il Tesoriere e il Segretario non hanno diritto di voto.

Art.26 - Il consiglio direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni :

- convoca l'assemblea dei soci
- propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della sezione
- pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei soci
- adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci
- delibera sulle domande di iscrizione di nuovi soci
- delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni, gruppi e scuole e ne coordina l'attività
- cura l'osservanza dello statuto e del regolamento generale del CAI e del presente statuto sezionale

Art.27 – Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque figurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 28 – Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Art. 29 - I membri del Consiglio durano in carica tre anni e saranno rinnovati ogni anno per la quota in scadenza a rotazione.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, scadono ogni tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili senza vincoli di interruzione mentre il Presidente è eleggibile per due soli mandati consecutivi, e potrà essere rieletto alle cariche sociali dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio dichiara scaduti dalla carica quei componenti il Consiglio che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consecutive.

In caso di abbandono, per qualsiasi causa, di un componente il Consiglio, la sostituzione avviene secondo l'ordine in graduatoria dei non eletti nella stessa manifestazione elettorale elettorale.

Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti dovrà essere convocata l'assemblea per l'elezione dei mancanti.

I nuovi eletti assumono l'anzianità di mandato dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, a cura dei Revisori dei Conti dovrà essere convocata l'Assemblea Generale entro il termine di trenta giorni.

Art. 30 - Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di tre consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso da comunicarsi almeno due giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza,

Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e con la presenza di almeno cinque Consiglieri.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto può essere segreto se richiesto da un consigliere.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

Art. 31 - Il Presidente rappresenta anche legalmente la Sezione a tutti gli effetti, firma col Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento, provvede, coadiuvato dal Segretario, alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio e al coordinamento delle attività delle singole commissioni.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente che ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza di questo, dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione.

#### **VII. – Revisori dei Conti**

Art. 32 - I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi, a cui deve seguire un anno di interruzione.

Essi esercitano il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esaminano i bilanci d'esercizio e riferiscono alla assemblea dei soci.. Assistono alle sedute dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo..

#### **VIII. – Delegati alla Sede Centrale**

Art. 33 - I delegati alla Sede Centrale rappresentano, col Presidente, la Sezione all'Assemblea dei Delegati.

Essi sono nominati annualmente dall'Assemblea a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale.

La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

#### **IX. – Commissioni**

Art. 34 - Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente, tra i Consiglieri ed i Soci, alla nomina di Speciali Commissioni aventi competenza tecnica tra i vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.

Può altresì chiamare singoli soci per incarichi vari di collaborazione.

## **X. – Sottosezioni**

Art. 35 - La Sezione può, a norma dell'Art.VI.III.1 del Regolamento Generale del C.A.I. e con deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione della CDR, costituire delle Sottosezioni le quali devono osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del C. A. I. e quelle del presente Statuto Sezionale.

Art. 36 - La Sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, sempre e comunque nei limiti dei bilanci preventivo e consuntivo sezionali, e deve comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio.

In caso di amministrazione autonoma una parte delle quote, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla Sezione nel termine di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Art.37 – La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.

Art. 38 - L'Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 31 Marzo con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti.

L'Assemblea nomina la Direzione che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di quattro e da non oltre sei Consiglieri i cui nomi vengono comunicati alla Sezione.

La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione.

Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale con voto consultivo.

Art. 39 - In caso di scioglimento della Sottosezione a norma dell'Art.VI.III.3 del Regolamento Generale del C.A.I. la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

## **XI. – Gruppi**

Art. 40 - La Sezione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo e ne determina la costituzione ed il funzionamento, in armonia con le disposizioni del presente Statuto.

## **XII. – Modifiche allo Statuto**

Art. 41 - Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate da una Assemblea, valida in prima convocazione con l'intervento di almeno il 50 per cento più uno dei Soci ed in seconda convocazione che può essere convocata mezz'ora dopo la prima, con almeno il 10 per cento più uno dei Soci ed in entrambi i casi con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art.42 – L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. Pertanto è adottato dal consiglio direttivo della sezione con propria delibera e deve essere portato all'approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

## **XIII. – Disposizioni generali**

Art.43 -I locali della Sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo, e nei casi di urgenza dalla Presidenza (in tal caso con conseguente ratifica da parte del Consiglio), né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del Sodalizio.

Art. 44 - Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività di singoli in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla Sezione e intenzionalmente rivolte a danno della stessa.

Art. 45 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto Sezionale, si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C A I.